



SCHEDA DOCUMENTALE
Materiali per l'Analisi ex ante

Atto n. 1429 – Proposta di legge di iniziativa popolare
Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia

Comparazione delle politiche sociali già poste in essere dalla Regione Umbria con i provvedimenti contenuti nell'atto n. 1429

Sommario:

- **Premessa**
- **Confronto tra PDL e interventi regionali:**
 - Fondo regionale per la famiglia
 - Bonus una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato
 - Strumenti previsti nel pdl di iniziativa popolare e politiche regionali
 - Considerazioni conclusive
- **Programmazione regionale per le politiche abitative**
 - Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2004-2006
 - Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2008-2010
- **I servizi socio-educativi per la prima infanzia**

I principali dati rilevati

- ❶ Dalla ricognizione sulle politiche regionali in Umbria si è trovato che molti degli strumenti previsti dal PDL sono presi in considerazione dalle normative regionali di settore all'interno di leggi, piani, regolamenti o norme attuative
- ❷ Secondo la riclassificazione COFOG delle spese regionali, la Regione Umbria nel 2009 spende 3.467.689,91 di euro per la funzione "Famiglia/figli" all'interno della protezione sociale, cioè in prestazioni in denaro, in natura o in servizi (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) connesse con la gravidanza, il parto e l'adozione, la crescita dei figli e la cura di altri membri della famiglia

- ❸ Il solo strumento "bonus per ogni nuovo nato" previsto dal PDL costerebbe al Bilancio regionale 8.271.000 euro, dati 1.000 euro per gli 8.271 nati in Umbria nel 2008
- ❹ Rispetto ai servizi per la prima infanzia, a partire dalla nuova LR 30/2005, sono aumentati i contributi destinati alla gestione dei nidi (sia pubblici che privati) e all'ampliamento del sistema integrato dei servizi (circa 700.000 Euro nel 2007)
- ❺ Nel 2008 è stato istituito il "Fondo regionale per l'abbattimento delle rette dei servizi per la prima infanzia" con uno stanziamento di 1.500.000 Euro. Il contributo massimo riconosciuto alle famiglie è pari a 300 Euro annui, per ciascun bambino iscritto e regolarmente frequentante. Per l'Anno Scolastico 2008/09 sono state presentate circa 1.800 domande per accedere al contributo
- ❻ Per le politiche abitative regolate, dalla LR 23/2003, la Regione ha attivato nel 2006 il fondo di garanzia di 1.000.000,00 di €, per l'acquisto della prima casa, gestito dalla finanziaria regionale Gepafin Spa. Il fondo è ancora attivo ed ha contribuito a stipulare circa 40 mutui
- ❼ Il finanziamento per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa, non è stato attivato poiché fin dal 1994 lo Stato e la Regione hanno privilegiato finanziamenti a fondo perduto e non in conto interessi
- ❽ La Regione ha istituito il fondo regionale per l'affitto per il triennio 2008/2010, con un finanziamento di 4.500.000,00 €
- ❾ Nella programmazione regionale attualmente sono previsti finanziamenti a fondo perduto per favorire l'accesso alla prima casa, anche attraverso interventi sperimentali di bioarchitettura tramite contributi in conto capitale intorno ai 30/35.000 € ad alloggio

PREMESSA

Con la presente scheda documentale si illustrano le voci di spesa contenute nella proposta di legge di iniziativa popolare, di cui all'atto n. 1429 *Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia*, al fine di rendere evidenti quali sono le misure che, secondo il disegno di legge, si devono realizzare per una nuova politica per la famiglia in Umbria.

A tale scopo, a partire dai vari articoli, **sono stati individuati gli interventi che un prevedono finanziamento da parte della Regione o che comunque sono riconducibili al bilancio regionale.**

Nella relazione di accompagnamento all'atto si legge che in Umbria "si fanno da sempre politiche sociali – a volte di ottima qualità – ma sono assenti le politiche familiari", e il discrimine si individua proprio nel soggetto destinatario degli interventi pubblici: per le politiche sociali regionali è **la persona** con i suoi problemi e le sue specificità, mentre il PDL di iniziativa popolare vuole porre l'attenzione non sul singolo individuo, a prescindere dalla sua collocazione e dalla sua sfera vitale, ma si rivolge all'essere umano nel suo naturale contesto, che è costituito appunto **dalla famiglia**.

In questa sede si cerca di offrire una chiave di lettura del sistema di interventi che la Regione Umbria ha realizzato nel tempo e che, pur non riconducibili in senso stretto alle politiche per le famiglie, in parte si sovrappongono, con entità e priorità diverse a quelle individuate nel PDL.

A tale scopo si è fatta una breve ricognizione – a completamento di quella già svolta nell'Istruttoria documentale all'atto n. 1429, già consegnata a tutti i consiglieri regionali – partendo dalla *L.R. 5 marzo 2009 n. 3 (legge finanziaria 2009)* e da contatti diretti con gli uffici della Giunta regionale.

Si ricorda che nella citata istruttoria documentale vengono descritti i seguenti strumenti di cui la Regione si avvale per realizzare politiche dirette a sostegno delle persone e delle famiglie, non solo quelle in condizioni di difficoltà:

- il Piano sociale regionale 2000-2002;
- il Patto per lo Sviluppo, seconda fase, che prevede tre progetti caratterizzanti denominati "Programma di sostegno per le persone non autosufficienti", "Progetto Infanzia: una regione per le bambine e i bambini", "Riduzione della disoccupazione intellettuale femminile";
- la L.R. 22 dicembre 2005, n. 30 Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e il relativo Regolamento regionale di attuazione n. 13 del 2006;
- il Piano regionale integrato per la non autosufficienza 2009-2011 (PRINA);

- il Piano Sanitario 2009- 2011;
- il DAP 2009- 2011;
- il Piano Triennale per l'edilizia residenziale 2008-2010;
- POR FESR 2007-2013;
- La manovra di Bilancio 2008;
- la L.R. 5 marzo 2009, n. 4, Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese;
- la L.R. 11 novembre 2009 n. 22 relativa all'Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009.

Dapprima si fornisce un quadro complessivo dei finanziamenti destinati alle politiche sociali intese nell'accezione più ampia previsti nel bilancio regionale a partire dalla citata legge finanziaria.

A titolo esemplificativo, si aggiungono due approfondimenti relativi alle politiche abitative, entrando nello specifico degli interventi previsti per agevolare le famiglie in formazione e le misure relative all'accesso alla prima casa, e ai servizi socio educativi per la prima infanzia.

CONFRONTO TRA PDL E INTERVENTI REGIONALI

- Fondo regionale per la famiglia

L'art.15 del PDL stabilisce che "La Regione Umbria per il raggiungimento delle finalità della presente legge istituisce un apposito fondo al fine di contribuire almeno parzialmente a gestire tutti gli interventi di sostegno economico alla famiglia indicati e previsti dalla presente legge" e che "la dotazione finanziaria annua del Fondo regionale per la famiglia è pari al 4% della spesa regionale totale prevista dal bilancio di previsione per le funzioni obiettivo".

La parte finale dell'articolo relativa al calcolo del 4% da destinare al Fondo regionale per la famiglia sembra essere incompleta e comunque non accettabile.

Va fatto notare che sembra avere poco senso che una legge regionale vincoli il 4% anche di risorse statali o comunitarie trasferite alla Regione con vincolo di destinazione, dunque bisognerebbe considerare solo le risorse regionali. Inoltre nel totale delle funzioni obiettivo del Bilancio di previsione ci sono alcune funzioni che non hanno fini operativi bensì di gestione del Bilancio stesso e non sembra dunque opportuno calcolare il 4% anche su queste risorse.

In ogni caso non sembra adeguata una norma finanziaria che definisce le risorse per i fini della legge in % di risorse stanziare per altre leggi.

Nell'ottica di trovare un riferimento per la norma finanziaria del PDL abbiamo utilizzato la Finanziaria regionale nella parte che definisce gli stanziamenti per disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria. Ci siamo basati dunque sulla Finanziaria 2009 per

individuare le risorse regionali stanziare per interventi simili a quelli proposti dal PDL.

Le funzioni obiettivo che potrebbero essere considerate corrispondenti alle finalità del PDL sono la f.o.3 *Politiche abitative e interventi nel settore edilizio*, la f.o. 10 *Istruzione, cultura ed attività ricreative*, la f.o. 11 *Formazione professionale e politiche del lavoro*, la f.o. 12 *Promozione e tutela della salute* e la f.o. 13 *Protezione sociale*. Nella Finanziaria 2009 le leggi di spesa finanziate da risorse regionali all'interno delle suddette f.o. hanno ricevuto uno stanziamento pari a 94.797.723 euro. Volendo calcolare il 4% di questa cifra otterremmo 3.791.909 euro da assegnare al Fondo regionale per la famiglia.

Se consideriamo la riclassificazione delle spese regionali secondo la classificazione COFOG (Tabella U allegata al bilancio di direzione regionale 2009), prevista dalla contabilità nazionale, troviamo che nel 2009 la Regione Umbria spende per la funzione "Famiglia/figli" all'interno della divisione Protezione sociale 3.467.689,91 euro.

La funzione "famiglia/figli" è così descritta: prestazioni in denaro, in natura o di servizi (ad eccezione dell'assistenza sanitaria) connesse con la gravidanza, il parto e l'adozione, la crescita dei figli e la cura di altri membri della famiglia.

– **Bonus una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato**

Sembra necessaria una nota relativa all'art.3 c.4 del PDL in cui si istituisce un bonus di 1.000 euro per ogni nuovo nato, erogato dalla Regione.

Il costo di questo intervento si può stimare in circa 8.271.000 euro, dati gli 8.271 nati in Umbria nel 2008. Questo intervento da solo avrebbe un costo molto alto per la Regione: a titolo di confronto facciamo notare che la quota del Fondo sociale regionale destinata nel 2009 ai Comuni per l'attuazione dei servizi di protezione sociale e per le funzioni socio-assistenziali è stata di 8.591.022 euro.

Si fa presente che l'esperienza a livello nazionale del bonus bebè di 1.000 euro, dopo un paio di anni di sperimentazione, non è stata confermata ma sostituita da forme di aiuto per i nuovi nati di minor costo per il bilancio statale, come le forme di sostegno al credito.

– **Strumenti previsti nel pdl di iniziativa popolare e politiche regionali**

Nella Tavola 1 seguente riportiamo gli strumenti previsti dal PDL che sembrano comportare una spesa aggiuntiva per il bilancio regionale, con accanto il riferimento all'articolo del PDL.

Per ogni strumento abbiamo cercato di individuare le politiche regionali corrispondenti finanziate nel bilancio regionale 2009. I dati sul finanziamento comprendono l'aggiornamento dovuto all'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, approvato dal Consiglio regionale il 3 novembre 2009.

Tavola 1 – Confronto tra strumenti previsti dal PDL e finanziamenti di politiche regionali corrispondenti

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	L.R. 23-1-1997 n. 3 <i>Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali</i>. UPB 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali (Cap.2885 Fondo sociale regionale/voci -5030 casa di riposo ex ONPI -5040 fondo integrativo per l'attuazione da parte dei comuni -5056 interventi diretti regionali -5065 fondo a favore dei centri sociali e università terza età -9998 altri interventi) Il Fondo sociale regionale contiene i fondi per il conseguimento delle finalità della legge, gran parte del fondo (8.591.022 euro cap.2885/5040) è destinato ai Comuni per l'attuazione dei servizi. 371.848 euro sono destinati agli interventi diretti regionali e 206.582 euro a favore dei centri sociali e università della terza età. Tra i principi dell'ordinamento dei servizi c'è la valorizzazione ed il	9.169.452,00

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona. Gli interventi socio-assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone, famiglie e aree sociali svantaggiate, mediante azioni di supporto integrative ovvero sostitutive di funzioni proprie della rete sociale primaria (famiglia, amici e vicinato). Gli interventi socio-assistenziali in particolare comprendono: i servizi domiciliari, gli interventi di sostegno economico, i servizi per l'alloggio, i servizi semi-residenziali e residenziali, gli interventi di accoglienza e sostegno sociale e la tutela sociale dei minori. I principi di erogazione dei servizi e molti dei servizi stessi, finanziati con il Fondo sociale regionale, corrispondono alle finalità e agli strumenti previsti dal PDL. Il finanziamento per questa UPB dunque corrisponde in modo trasversale a diversi interventi del PDL.	
Art. 2	Interventi per famiglie in formazione	
art.2 c.2,	corsi di preparazione al matrimonio (anche tramite convenzione con altri enti specializzati)	
	Non abbiamo trovato corrispondenza a questo strumento nelle politiche regionali	
art.2, c.3, lett.a	garanzia fideiussoria alle giovani coppie per mutui prima casa	
art.2, c.3, lett.b	finanziamento per abbattimento tasso d'interesse max del 3,5% sui mutui	
	L.R. 28-11-2003 n. 23 <i>Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.</i> U.P.B 03.2.007 Interventi di sostegno per l'accesso alle abitazioni. (Cap. 7027 Interventi di recupero, di nuova costruzione, di acquisto e di acquisto recupero - 7028 Interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana - 7029 Interventi per gravi emergenze abitative per l'acquisto di aree e per iniziative di sperimentazione). La legge prevede il Fondo regionale per le politiche abitative per finanziare le spese previste dalla legge stessa. Nel fondo confluiscono risorse comunitarie nazionali e regionali – in questi capitoli è contenuto il contributo regionale. La legge prevede anche contributi per il pagamento del canone locazione (art. 14 sostegno al reddito) e per la costruzione di abitazioni a proprietà differita in cui dopo otto anni è consentita la concessione in proprietà (art.8).	Non finanziato nel 2009 (+60.897.318,00 +5.499.999,12 +4.890.831,65 rescrizioni dall'anno precedente nei tre capitoli)
art.2, c.3, lett.c	contributo mensile per canone locazione abitazione coniugale (max 25% dell'importo)	

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	L. n. 431 del 09.12.1998: <i>Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo</i>. U.P.B. 03.2.007 Interventi di sostegno per l'accesso alle abitazioni. (Cap. 7009/8020 - Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione L.9.12.98 n.431 art.11 - finanziamento con fondi propri regionali) La legge prevede un Fondo nazionale da ripartire tra le Regioni e trasferire ai Comuni. Le Regioni possono integrare il Fondo attraverso il proprio Bilancio. Questo capitolo corrisponde all'integrazione regionale. Il Fondo è utilizzato per contribuiti per il pagamento del canone di locazione (art.11).	1.000.000,00 (+400.000,00 dall'assestamento di bilancio)
art. 2, c.5	Contributo per abbattimento tassi interesse fino al tasso max del 2% in meno dell'indice EURIBOR su prestiti fino a 30.000 euro per esigenze collegate al matrimonio, con esclusione delle esigenze legate all'acquisto o locazione della casa	
	Non abbiamo trovato una corrispondenza nella programmazione regionale. Non è chiaro infatti quali siano le esigenze collegate al matrimonio esclusa la casa. Potrebbero essere spese relative alla cerimonia o per l'arredamento? Il PDL rimanda ad un regolamento per definire le spese ammissibili.	
art.3	Tutela della maternità e della vita umana	
art.3 , c. 1, lett.a	aiuti economici o ospitalità alla madre per prevenire IVG	
	Nella L.R. 23-1-1997 n. 3 <i>Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali</i> all'art. 19 sono previste forme di ospitalità tra cui possono rientrare quelle previste dal PDL. Art. 19 (Emergenza assistenziale.) 1. L'emergenza assistenziale si propone di offrire sostegno domiciliare e immediata accoglienza alle persone che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità mediante la disponibilità di strutture e risorse di tipo residenziale. In particolare tali interventi sono rivolti: a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile; b) agli adulti, minori e genitori in situazioni di grave difficoltà sociale; c) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale.	Vedi sopra finanziamento totale della legge tramite il Fondo sociale regionale
art.3 , c. 1, lett.e	convenzioni per attività di formazioni sociali di base e associazioni volontariato per prevenzione IVG	
	L.R. 16-11-2004 n. 22 <i>Norme sull'associazionismo di promozione sociale</i>. UPB 13.1.008 Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione sociale (Cap.2626 Spese per la promozione e sostegno delle associazioni di promozione sociale) La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale	Non finanziata nel 2009

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	iscritte al registro regionale tramite contributi a fondo perduto, formazione degli operatori delle associazioni, accesso agevolato al credito, convenzioni tra Regione e associazioni. Secondo la L. 7-12-2000 n. 383 <i>Disciplina delle associazioni di promozione sociale</i> sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.	
art. 3 , c. 1, lett.f	convenzioni con associazioni o altri enti per percorsi formativi per maternità e paternità responsabili	
	Con la L.R. 16-11-2004 n. 22 <i>Norme sull'associazionismo di promozione sociale</i> la Regione promuove e sostiene l'attività delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale (vedi sopra).	Non finanziata nel 2009
art. 3 , c. 2	per consultori e CAV per prevenire IVG, principalmente tramite aiuti economici - (almeno il 2% del Fondo)	
	Con la L.R. 16-11-2004 n. 22 <i>Norme sull'associazionismo di promozione sociale</i> la Regione promuove e sostiene l'attività delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale (vedi sopra).	Non finanziata nel 2009
art. 3 , c. 4	bonus una tantum di 1.000 euro per ogni nuovo nato	
	Si può stimare il costo dell'intervento in circa 8.271.000 euro (8.271 nati in Umbria nel 2008 x 1.000 euro per ogni nuovo nato = 8.271.0000 euro).	
art. 3 , c. 5	potenziamento corsi preparazione al parto	
	Le Aziende sanitarie umbre già offrono gratuitamente i corsi di preparazione al parto.	
art. 3 , c.6, lett.c	terapie antidolore per le partorienti a carico della sanità regionale	
	L'epidurale viene effettuata su richiesta della gestante (previa condizione di salute della stessa) a macchia di leopardo nelle aziende ospedaliere e nelle ASL (nell'ASL 3 è gratuita), mentre la peridurale viene normalmente espletata in tutti i reparti di ostetricia quando se ne ravvisa l'opportunità. La terapia antidolore non è considerata una priorità di intervento nel piano sanitario in tema di salute delle donne e percorso nascita.	
art. 3 , c. 7	interventi economici per asili nido aziendali	
art. 3 , c. 7	agevolazioni fiscali per aziende che assumono donne in età fertile e praticino contratti part-time nei primi 3 anni di vita del figlio	

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
art. 3 , c. 7	agevolazioni fiscali per aziende che riconoscono aspettativa non retribuita pari o superiore a un anno per ogni nuovo nato	
	La normativa nazionale prevede un'aspettativa (congedo parentale) di 6 mesi retribuita al 30% dello stipendio per ogni nuovo nato.	
art.4	Sostegno alla funzione genitoriale	
art. 4, c.1	sostegno ai genitori con reddito ridotto al disotto del limite stabilito da normative vigenti per cause improvvise	
	L.R. 21-2-2008 n. 1 <i>Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro.</i> UPB 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali (Cap.2561 Fondo finalizzato all'erogazione di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro).	100.000,00
	L.R. 5 marzo 2009, n. 4. <i>Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.</i> Art. 6 (Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali) 1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategiconazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono usufruire, fino ad un massimo complessivo annuo di euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici: asili nido, mense scolastiche; trasporti scolastici; servizi idrici integrati; gas per riscaldamento e usi domestici; servizio di igiene ambientale. UPB 08.1.017 «Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» (Cap. 2943 finanziamento della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare sull'abitazione principale a favore dei lavoratori interessati da crisi aziendale o occupazionale o che abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 01/01/2009 - comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare).	1.365.000,00
art.5	Sostegno al mantenimento dei minori	
art. 5, c.2	90% della somma destinata al mantenimento del minore dovuto da altro genitore in caso di inadempienza di esso	
art.6	Carta Famiglia	

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
art. 6, c.1	"Carta famiglia": agevolazioni e riduzioni su tariffe beni e servizi significativi, convenzione con produttori e distributori per beni di uso familiare, imposte e tasse regionali e comunali, spese mediche - (almeno il 30% del Fondo)	
	L.R. 5 marzo 2009, n. 4. <i>Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese.</i> Art. 6 (Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali) 1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategiconazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono usufruire, fino ad un massimo complessivo annuo di euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici: asili nido, mense scolastiche; trasporti scolastici; servizi idrici integrati; gas per riscaldamento e usi domestici; servizio di igiene ambientale. UPB 08.1.017 «Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali» (Cap. 2942 Finanziamento della sospensione del pagamento per l'anno 2009 di corrispettivi di servizi pubblici a favore dei lavoratori interessati da crisi aziendale o occupazionale).	1.000.000,00 (-900.000,00 dall'assestamento di bilancio)
art.7	Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare	
art. 7, c.1	progetti per consentire la permanenza dei minori nelle famiglie di origine nel campo dell'adozione internazionale	
	L.R. 27-10-1999 n. 26 <i>Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli.</i> UPB 01.2.001 Cooperazione internazionale allo sviluppo e partenariato internazionale (Cap. 7330 Spese per il cofinanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo)	282.844,98
	L.R. 27 ottobre 1999, n. 28 <i>Fondazione "Umbria per la pace".</i> UPB 01.1.007 Interventi in materia di relazioni internazionali, pace, diritti umani. (Cap. 1023 Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione "Umbria per la pace")	Non finanziato nel 2009
art. 7, c.3, lett.b e c.5	sostegno alle famiglie fino al 50% delle spese derivanti da procedure di adozione internazionale	
art.8	Libertà di educazione e diritto allo studio	
	L.R. 29-5-1980 n. 63 <i>Interventi per la tutela e il miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica.</i>	2.458.200,00

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	UPB 10.2.001 Interventi e contributi per la costruzione ed il recupero dell'edilizia scolastica (Cap.6645 Spese per gli interventi di conservazione e miglioramento del patrimonio regionale di edilizia scolastica) (edifici scolastici, scuole materne statali e non - non comprende i nidi).	
	L.R. 28-3-2006 n. 6 <i>Norme sul diritto allo studio universitario</i> . UPB 10.1.002 Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione universitaria (Cap. 931 risorse regionali per il funzionamento dell'ADISU).	6.378.000,00 (+150.000,00 dall'asestamento di bilancio)
art. 8, c.2	provvidenze per forme di associazionismo e autogestione di genitori ed educatori nelle scuole	
art. 8, c.3	per assicurare effettivo diritto allo studio: buoni scuola per abbattimento almeno del 75% delle spese per frequenza scuole (dal nido alle superiori), contributi per progetti recupero scolastico, contributi pari almeno al 40% per trasporto e materiali - (almeno il 20% del Fondo)	
	L.R. 16-12-2002 n. 28 <i>Norme per l'attuazione del diritto allo studio</i> . UPB 10.1.001 Interventi per diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria. (Cap. 925 Contributi regionali per il diritto allo studio/voci -6040 assistenza scolastica: contributi ai comuni -6050 sostegno ad attività di sperimentazione ed innovazione -6060 interventi diretti della Regione -9998 altri interventi) La Regione assegna tramite programma annuale le risorse per le funzioni svolte dai Comuni (sussidi per handicap, facilitazione trasporto, servizi mensa, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, borse studio, rette convitti (art.5, c.1 lett.a)) e per i progetti regionali di istruzione. Nel 2004 il programma annuale aveva destinato il 92% delle risorse per la legge alle funzioni dei comuni ed il restante ai progetti regionali. Nel bilancio di previsione 2009 invece troviamo 300.000 euro per i comuni (voce 6040), 506.128 euro per le sperimentazioni (voce 6050) e 130.000 euro per interventi diretti della Regione (voce 6060).	936.128,00 (+450.000,00 dall'asestamento di bilancio)
art.9	Genitori di giorno o asili familiari	
	L.R. 22-12-2005 n. 30 <i>Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia</i> UPB 10.1.008 Servizi socio educativi prima infanzia (Cap 944 erogazione servizi nidi comunali - 945 erogazione servizi nidi privati - 946 volontariato - 947 accreditamento strutture - 948 formazione operatori e centro documentazione). Nel 2009 la maggior parte del finanziamento, 1.905.953 euro, è stato destinato al cap.944 per i nidi comunali ed il restante, 850.000 euro, al cap. 947 per la formazione degli operatori e altri benefici per le strutture accreditate.	2.755.953,00 (+300.000,00 dall'asestamento di bilancio)

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	L.R. 22-12-2005 n. 30 <i>Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia</i> UPB 10.2.012 Finanziamento spese di investimento per strutture pubbliche per la prima infanzia (Cap 6669 contributi in favore dei Comuni per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di strutture pubbliche per la prima infanzia).	Non finanziato nel 2009
	Delib.C.R. 3-6-2008 n. 247 <i>Piano triennale 2008/2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.</i> Avvalendosi delle esperienze delle altre Regioni infatti possono già rinvenirsi alcuni esempi di servizi "innovativi" che potrebbero essere replicati nel territorio regionale quali esempi di sperimentazioni. In particolare si può pensare alle seguenti esperienze: Educatrice familiare (Regione Emilia Romagna), Famiglie amiche (Regione Toscana), Assistenti domiciliari all'infanzia (Provincia Autonoma Bolzano), Nido in famiglia (Piemonte). Tali esempi, non esaustivi, si propongono all'attenzione delle famiglie e dei soggetti pubblici e privati interessati alle sperimentazioni. In ogni caso, ciò che la Regione Umbria intende sottolineare è che debbano comunque essere presenti nelle proposte di sperimentazioni alcune garanzie di qualità dei servizi. Nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale i soggetti singoli ed associati del privato sociale ed i privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia anche mediante forme di autogestione da parte delle famiglie. Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l'educazione e l'animazione di bambine e bambini fino a tre anni di età. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici. La Regione, a sostegno della realizzazione di servizi sperimentali, può prevedere contributi nel proprio bilancio, la cui entità è definita annualmente con atto amministrativo.	
art. 9, c.3	corrispettivo alle associazioni di solidarietà familiare e altri enti per il servizio di "genitori di giorno" per la copertura dei costi	
	Con la L.R. 16-11-2004 n. 22 <i>Norme sull'associazionismo di promozione sociale</i> la Regione promuove e sostiene l'attività delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale (vedi sopra).	Non finanziata nel 2009
art. 9, c.4	voucher erogati dai Comuni alle famiglie da spendere presso associazioni e enti che promuovono esperienze "genitori di giorno"	

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	L.R. 28 gennaio 1974, n. 11. Provvedimenti per la realizzazione di strutture edilizie per la prima e la seconda infanzia (asili-nido e scuole materne). UPB 04.2.006 Programmazione opere pubbliche (Cap.6690 Fondo regionale per le strutture dell'infanzia) La legge istituisce un fondo per erogare contributi in conto capitale ai Comuni per la costruzione di asili nido e scuole materne.	Non finanziato nel 2009
	L.R. 26-3-2008 n. 5 Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese. UPB 10.1.008 Servizi socio educativi prima infanzia (Cap. 963 Fondo regionale per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nido gestiti da soggetti pubblici o da soggetti privati autorizzati - i criteri di ripartizione del fondo sono disciplinati dalla Giunta regionale).	750.000,00 (-750.000,00 dall'assestamento di bilancio)
art.10	Lavoro endofamiliare	
art. 10, c.3, lett.a	copertura assicurativa per infortuni nel lavoro endofamiliare (con indennità di 40 euro giornalieri)	
	L.R. 13-4-1995 n. 32 Tutela infortunistica del lavoro domestico. UPB 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziale (Cap. 02570 Spese per la tutela infortunistica del lavoro domestico) Secondo la legge la Regione per tutelare le persone casalinghe nei casi di infortunio, stipula con uno o più Istituti di assicurazione una convenzione, predisposta dalla Giunta regionale ed approvata dal Consiglio regionale. La Regione concorre con un contributo «pari fino ad un massimo del 70 per cento» dell'ammontare del premio annuo agli oneri conseguenti la polizza per il rischio di infortuni nei limiti degli stanziamenti di bilancio.	Non finanziato nel 2009
art. 10, c.11, lett.b	programmi formativi per rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori endofamiliari	
	L.R. 15-4-2009 n. 7 Sistema Formativo Integrato Regionale. Art. 16 (Apprendimento permanente.) 1. La Regione programma l'apprendimento permanente. 2. Ai fini della presente legge si definisce apprendimento permanente qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale, che si può realizzare nella intera gamma dell'apprendimento formale, non formale e informale. 3. Gli interventi per l'educazione degli adulti sono mirati: a) all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, segnatamente nelle situazioni di deprivazione educativa e a rischio di esclusione sociale; b) alla possibilità di ricomporre e completare percorsi formativi per il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale; c) al pieno sviluppo della personalità. Il finanziamento di questa legge avviene principalmente attraverso le risorse statali e comunitarie trasferite allo scopo, ma anche attraverso	Non finanziata nel 2009 (Forse attraverso leggi di settore regionali?)

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	risorse regionali provenienti da leggi di settore.	
	L.R. 21-10-1981 n. 69 Norme sul sistema formativo regionale. UPB 11.1.003 Qualificazione e riqualificazione professionale (Cap.2960 Fondo per la formazione professionale/voci - 6010 spese di gestione dei corsi - 6020 spese per il personale - 998 altri interventi) . Nel testo di legge non sono descritti interventi specifici per il rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori endofamiliari, ma sono previsti interventi per gli iscritti alle liste di collocamento. Le competenze sono trasferite in gran parte alle Province. Le spese per la gestione dei corsi (voce 6010) sono coperte da fondi statali (quota del fondo di rotazione) e nel bilancio di previsione 2009 prevedono la rescrizione di 1.613.866,97 euro ma non nuovi stanziamenti.	Non finanziata nel 2009 (+1.613.866,97 rescrizioni dall'anno precedente)
	L.R. 23-7-2003 n. 11 Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. UPB 11.2.002 Investimenti in favore dell'occupazione (Cap. 9772 Fondo regionale per le politiche attive del lavoro) Gli interventi della legge sono anche finanziati attraverso assegnazioni statali e fondi comunitari per le politiche del lavoro.	Non finanziato nel 2009
	Dalla Delib.G.R. 26-2-2007 n. 322 Approvazione del Programma annuale regionale delle politiche del lavoro 2007 riportiamo la Misura E1 che più si avvicina agli interventi previsti dal PDL. <i>Misura E1 Attuazione di interventi mirati alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa .</i> <i>Finalità generali</i> - Incrementare l'accesso delle donne alle attività del sistema formativo regionale ed il loro ingresso e permanenza nel mondo del lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli riconducibili alla gestione familiare. Specificamente favorire la conciliazione tra le attività professionali delle donne ed il loro lavoro di cura dei figli; - Favorire il reimpiego dopo un periodo di disoccupazione; il passaggio dal part-time al full time; il rientro al lavoro full time dopo i periodi di congedo per maternità; le esperienze di rimodulazione degli orari; - Consolidare una rete di erogatori di servizi di qualità in strutture (in particolare asili nido) adeguati alle esigenze di flessibilità e personalizzazione espresse dalle donne e tali da favorire la conciliazione tra gli orari di lavoro e di formazione ed i tempi del lavoro di cura; - Erogare contributi da spendere per l'iscrizione (frequenza) al corso di laurea in scienze della formazione (corso di laurea in scienze delle professionalità educativa (curricolo educatore dell'infanzia) per il	

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	personale già in servizio e sprovvisto del titolo di studio richiesto dalla L.R. n. 30/2005, art. 17. <i>Azioni finanziabili</i> Intervento 1: Progetti per sostenere le politiche di conciliazione tempi di vita/tempi di lavoro. Contributi per l'accesso a servizi di cura per bambini, minori finalizzati a consentire alle donne di inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro. Intervento 2: Programma di formazione per gli educatori professionali dei servizi socio-educativi della prima infanzia. Contributi per il personale dei servizi di cura non in possesso dei requisiti formativi previsti dalla normativa per esercitare la funzione, finalizzati al conseguimento dell'adeguato titolo di studio. Anche in altre misure il Programma annuale per le politiche del lavoro prevede un particolare riguardo alle donne che sono tradizionalmente dedite al lavoro endofamiliare e considerate per ciò svantaggiate nel mercato del lavoro.	
art.11	Interventi per le famiglie con anziani e per l'assistenza domiciliare dei malati anche terminali	
	L.R. 4-6-2008 n. 9 <i>Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni.</i> UPB 12.1.005 Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria (Cap. 2256 Fondo regionale per la non autosufficienza - risorse proprie regionali) Le risorse regionali insieme alle risorse provenienti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza ed ad una quota proveniente dal finanziamento del Servizio sanitario regionale costituiscono il Fondo regionale per la non autosufficienza.	4.000.000,00
art. 11, c.2, lett.b	valorizzazione delle Unità di valutazione geriatrica (UVG) presso ogni ASL o azienda ospedaliera	
	L.R. 4-6-2008 n. 9 <i>Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni.</i> (Art. 5-8) Il distretto socio-sanitario competente per territorio provvede alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione della unità multidisciplinare di valutazione. La presa in carico comporta la valutazione multidisciplinare della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto individuale con il quale sono garantite e coordinate le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.	Vedi sopra finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza
art. 11, c.2, lett.c, punto1	assegni di cura (indipendenti da reddito) in favore di famiglie che accudiscono in casa anziani non autosufficienti	

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	Sempre nella LR 9/2008 è stata abrogata la precedente legge regionale n. 24 del 2004 - Assegno di cura per l'assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti, ma le UVG nel progetto individuale delle prestazioni integrano servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche. Il Reg. 20-5-2009 n. 4 Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) definisce i criteri di erogazione delle prestazioni e della compartecipazione al costo delle prestazioni, in base alla gravità clinica, alla bassa redditualità dell'assistito ed alla gravità sociale.	Vedi sopra finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza
art. 11, c.2, lett.c, punto2	potenziamento assistenza domiciliare e/o assistenza diurna	
	L.R. 26-5-2004 n. 7 <i>Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale.</i> UPB 12.1.005 Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria (Cap.2278 Spese per programmi regionali nel settore sanitario) Le risorse del capitolo sono destinate ai servizi sanitari del territorio nel rispetto della programmazione sanitaria regionale. Dal Piano sanitario regionale 2009/2011 leggiamo che “il peso crescente della disabilità, dell'invecchiamento della popolazione e della non autosufficienza impone il trasferimento a domicilio di competenze specialistiche tipiche della degenza ospedaliera. Le Cure domiciliari consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, prestati da personale qualificato per la cura e l'assistenza alle persone di tutte le età non autosufficienti e in condizione di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana”.	30.000.000,00 (+18.442.865,46 rescrizioni dall'anno precedente)
art. 11, c.2, lett.e	terapia del dolore a domicilio (anche mediante convenzioni con associazioni di settore)	
	Nel Piano sanitario regionale 2009/2011 troviamo anche le cure domiciliari palliative a malati terminali: per i malati terminali nell'ambito delle cure domiciliari integrate è individuato un profilo specifico di cure palliative che richiede l'intervento di competenze specifiche dedicate.	Vedi sopra finanziamento cap.2278 per programmi regionali nel settore sanitario
art.12	Interventi in situazioni di particolare disagio	
art. 12, c.3	prestiti d'onore per le famiglie con situazioni di disagio sociale e relazionale - (max 10.000 euro in 3 anni con reddito complessivo familiare non superiore a 50 mila euro annui calcolato secondo il PDL)	

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
	L.R. 24-7-2007 n. 25 <i>Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso</i> UPB 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali (Cap.2883 Fondo per l'abbattimento totale degli interessi derivanti dall'erogazione di prestiti sociali d'onore) Il fondo ha la finalità di agevolare l'accesso al microcredito, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale d'onore. Il prestito sociale d'onore è concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale. Il prestito può avere importo max di 5.000 euro con reddito complessivo familiare ISEE compreso tra 5 mila e 17 mila euro annui.	100.000,00
art. 12, c.5	forme di sostegno economico per chi rinuncia al lavoro per assistere familiari altrimenti da ricoverare	
	L.R. 3-10-2007 n. 28 <i>Interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività di assistenza familiare domiciliare.</i> UPB 13.1.005 Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali (Cap. 2575 Interventi di sostegno economico diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro di personale addetto all'assistenza familiare domiciliare) La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare domiciliare, anche attraverso intese tra Comuni, Province, terzo settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l'erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro. Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, anche straniere, non in rapporto di parentela, a favore di coloro che hanno bisogno di un supporto per svolgere le attività della vita quotidiana.	Non finanziata nel 2009
art. 12, c.7	finanziamenti per strutture residenziali per vittime di violenza, gestanti in difficoltà e altre forme di disagio	
	Nella L.R. 23-1-1997 n. 3 <i>Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali</i> all'art. 19 sono previste forme di ospitalità tra cui possono rientrare quelle previste dal PDL. Art. 19 (Emergenza assistenziale). 1. L'emergenza assistenziale si propone di offrire sostegno domiciliare e immediata accoglienza alle persone che per qualsiasi motivo ne abbiano necessità mediante la disponibilità di strutture e risorse di tipo residenziale. In particolare tali interventi sono rivolti: a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile; b) agli adulti, minori e genitori in situazioni di grave difficoltà sociale; c) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti, violenza ed abuso sessuale.	Vedi sopra finanziamento generale della legge tramite il Fondo sociale regionale

Articolo del PDL	Descrizione intervento del PDL e corrispondenza nelle politiche regionali (normativa di riferimento e UPB/capitolo/voci di spesa correlate)	Finanziamento 2009
art. 12, c.8	sostegno a forme di accoglienza alternative alle strutture residenziali del c.7 realizzate da famiglie e comunità	
art.13	Servizi per le famiglie	
art. 13, c.2	provvidenze per forme di solidarietà, di tipo individuale, associativo, cooperativo, a base familiare	
	Con la L.R. 16-11-2004 n. 22 <i>Norme sull'associazionismo di promozione sociale</i> la Regione promuove e sostiene l'attività delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale (vedi sopra).	Non finanziata nel 2009
art. 13, c.5	provvidenze per strutture di assistenza, sostegno e consulenza familiare del privato sociale e dell'associazionismo familiare, al fine di coprirne i costi dei servizi mediante convenzioni	
	L.R. 16-11-2004 n. 22 <i>Norme sull'associazionismo di promozione sociale</i> . (Art.8) La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali.	Non finanziata nel 2009
art. 13, c.6	corsi di aggiornamento del personale pubblico dipendente la cui attività inerisce situazioni familiari	
art. 13, c.7	mediazione familiare per sostegno alle coppie in crisi	
art.14	Volontariato e associazionismo per i Servizi per le famiglie	
art. 14, c.1 e 5	La Regione riconosce le organizzazioni dell'associazionismo e del volontariato i cui scopi sociali coincidano, in tutto o in parte, con quelli previsti dalla presente legge e nella definizione dei piani di formazione professionale favorisce la previsione di iniziative precipuamente indirizzate ai soggetti che operano per la realizzazione dei fini stabiliti dalla presente legge.	
	Con la L.R. 16-11-2004 n. 22 <i>Norme sull'associazionismo di promozione sociale</i> la Regione promuove e sostiene l'attività delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale (vedi sopra).	Non finanziata nel 2009
	L.R. 25-5-1994 n. 15 <i>Disciplina del volontariato</i> . L'Art. 14 (Formazione ed aggiornamento del volontariato) prevede la partecipazione dei volontari a corsi istituiti da enti pubblici.	Non finanziata nel 2009
art.16	Assessorato alle Politiche familiari e Consulta regionale per la famiglia	
art. 16, c.6	rimborso spese trasporto per i componenti della Consulta regionale per la Famiglia (15 componenti)	

Fonte: Nostra elaborazione su dati della Finanziaria regionale, del Bilancio regionale e del suo Assestamento (anno 2009).

Considerazioni conclusive

Dalla ricognizioni degli strumenti di intervento già in campo a livello regionale, ci si è resi conto, che i singoli strumenti spesso sono già presenti nelle politiche regionali afferenti ai vari settori. Per ogni settore esiste una normativa regionale ampia e dettagliata, composta di leggi, regolamenti, piani, frutto di una visione approfondita delle problematiche e delle sperimentazioni esistenti nel settore. Nel PDL invece i singoli interventi sono verso categorie, che non è detto siano le più bisognose.

PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Ai fini del completamento dell'istruttoria documentale relativa all'atto 1429 "Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia", soprattutto per ciò che attiene il comma 3, dell'articolo 2, del citato atto, si forniscono informazioni relative alle politiche abitative poste in essere dalla Regione per rispondere al fabbisogno abitativo in Umbria.

In particolare si illustrano, attraverso i programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica 2004/2006 e 2008/2010, le varie sperimentazioni realizzate dalla Regione comprese quelle dirette a fornire:

- garanzie fideiussorie alle giovani coppie che non sono in grado di accedere autonomamente ai mutui per l'acquisto della prima casa
- finanziamenti destinati all'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto della prima casa, anche attraverso l'autocostruzione;
- un sostegno per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione "coniugale" attraverso la costituzione del Fondo regionale per l'affitto.

La Regione Umbria attraverso la legge regionale n. 23/2003 *Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica*, promuove politiche abitative dirette ad assicurare il diritto all'abitazione per le famiglie e le persone meno abbienti e per particolari categorie sociali. Tali politiche sono realizzate mediante gli indirizzi e i criteri programmatici di carattere strategico contenuti nel piano triennale per l'edilizia residenziale, il quale, a sua volta, si attua attraverso programmi operativi annuali, i cosiddetti POA.

estrapolati dalle normative di settore, mancano delle specifiche tecniche per l'erogazione degli interventi stessi, manca il confronto permanente con strumenti alternativi che potrebbero dimostrarsi più efficaci, mancano le forme di partecipazione degli esperti del settore e le forme di valutazione degli interventi. Scorporati da una visione di sistema i singoli strumenti rischiano di sbilanciare gli interventi.

Ancora con il piano triennale viene quantificata la dotazione del **fondo regionale per le politiche abitative**, di nuova istituzione, relativo al periodo di riferimento, e con successive leggi annuali di bilancio vengono rese disponibili le risorse necessarie per dare attuazione alle varie categorie di intervento previste nel piano.

- Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2004-2006

Con il primo Piano Triennale 2004/06 approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 441 del 21 dicembre 2004, si è avviata la nuova fase di interventi regionali in materia di politiche abitative regolati dalla citata legge regionale 23/2003.

Con il primo **Programma Operativo, relativo all'anno 2004**, è stata avviata la realizzazione di alloggi a canone sociale per un importo complessivo di circa 2.000.000,00 di € destinati alla sola locazione a canone sociale.

Con il successivo **POA 2005** di entità notevolmente superiore rispetto al 2004, di circa 55.000.000,00 di € complessivi, i finanziamenti sono stati destinati essenzialmente alla realizzazione di alloggi a canone sociale e concordato, ma contestualmente sono stati introdotti **interventi sperimentali di autocostruzione e bioarchitettura**, e, per la prima volta è stato attivato un **fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**.

In particolare con gli interventi di autocostruzione è stata incentivata la realizzazione in proprio della prima abitazione da parte di nuclei familiari associati in cooperativa. Anche in questo caso, è stato costituito un **fondo di garanzia per l'autocostruzione**, la cui gestione è stata affidata alla finanziaria regionale Gepafin, in modo da garantire mutui ipotecari, contratti con tassi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato e

finalizzati a sostenere finanziariamente gli interventi, coprendo tutti gli oneri di autocostruzione.

La Regione ha così avviato degli interventi sperimentali, compresa quindi l'autocostruzione, per i quali ha destinato 4.000.000, 00 di €.

Per ciò che riguarda l'istituzione del **fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**, gestito dalla finanziaria regionale Gepafin Spa, da verifiche fatte presso i competenti uffici della Giunta regionale risulta che il fondo è ancora attivo ed ha contribuito a stipulare circa 40 mutui. Questa sperimentazione ha preso l'avvio il 20 dicembre 2006, quando la Regione Umbria, la Gepafin Spa e 18 Banche operanti nel territorio regionale hanno stipulato le convenzioni relative alla concessione dei mutui per l'acquisto della prima casa.

La procedura prevede che il richiedente debba essere cittadino italiano e residente in Umbria e nessuno dei componenti il nucleo familiare richiedente deve possedere un alloggio nel territorio nazionale, o avere altre agevolazioni per l'acquisto della prima casa e un reddito annuo convenzionale complessivo non superiore ad € 50.000,00.

Sono ammessi alle agevolazioni anche i nuclei familiari di futura costituzione, e comunque costituiti entro 6 mesi dalla data della domanda.

Le spese ammissibili al beneficio sono quelle inerenti l'acquisto di immobili da destinare a prima abitazione, situati in centri abitati, nei comuni elencati nella convenzione.

La garanzia viene rilasciata da Gepafin fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo finanziato per una durata degli interventi compresa entro un massimo di 25 anni.

I tassi di interesse applicabili per gli interventi sono sottoposti a libera contrattazione di tassi variabili, fissi o modulari.

Nel successivo **POA 2006** era disponibile una somma complessiva di poco superiore pari a circa 55.600.000,00 di €, destinata però a finalità diverse da quella del precedente piano operativo annuale.

In tale Programma, suddiviso in due stralci, oltre agli interventi tradizionali già praticati nel 2005,

erano state inserite **nuove tipologie** che privilegiavano il **recupero del patrimonio edilizio esistente a favore di privati che ristrutturano i propri alloggi destinati a residenza o alla locazione, quelli a favore di studenti universitari, e di anziani autosufficienti** che adeguano la propria abitazione alle norme di sicurezza o la predispongono per accogliere persone che li assisteranno.

Particolare attenzione meritano gli interventi per gli studenti e per gli anziani per i quali per l'anno 2006 sono stati stanziati rispettivamente € 5.5503.000,00 e 6.000.000,00.

Nel POA 2006 tra le nuove tipologie erano previsti interventi sperimentali di autocostruzione e bioarchitettura con uno stanziamento di 7.000.000,00 di €.

Nell'ambito della programmazione regionale si è concretizzato inoltre un cofinanziamento regionale, pari a circa 1.000.000,00 di € annui, a sostegno della locazione in aggiunta alle risorse statali destinate al fondo nazionale per l'affitto di cui all'articolo 11, della legge n. 431/98.

Questi interventi sebbene non qualificati espressamente come interventi a favore delle famiglie o delle famiglie in via di formazione, sembrano comunque diretti a realizzare forme di sostegno delle fasce più svantaggiate della popolazione e all'acquisto della prima casa.

Nel triennio considerato accanto agli interventi descritti, si sono realizzati altri programmi attuati a seguito di finanziamenti statali, quali:

- Legge 21/01 – n. 65 alloggi in locazione a canone concordato per un importo totale di € 3.338.000;
- Legge 289/02- n. 86 alloggi acquistati da coppie di nuova formazione per un importo totale di € 1.823.000;
- D.L. 159/07 – n. 155 alloggi di edilizia sociale per un importo totale di € 7.840.000.

Pertanto, la programmazione regionale relativa all'arco temporale 2004/07 è stata la seguente:

Tabella 1. ALLOGGI COMPLESSIVAMENTE PROGRAMMATI NELLA REGIONE NEL PERIODO 2004/07

nella Regione	totale contributo assegnato	Totale Provincia PG	totale Provincia TR	alloggi di nuova costruzione	alloggi recuperati
1.720	97.000.000	1.043	677	1.035	685

Fonte: Regione Umbria – *Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2008-2010*

Per ciò che riguarda i sopracitati alloggi acquistati da **coppie di nuova formazione** si tratta di misure attivate con la finanziaria 2003, la Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 46, comma 2, la quale prevedeva appunto di destinare parte delle risorse relative al fondo nazionale per le politiche sociali a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità, a tale

scopo, con il cofinanziamento della Regione Umbria sono state messe a disposizione delle famiglie sopra descritte risorse per circa 2.000.000,00 di €, da aggiungere alla programmazione triennale di cui alla legge regionale n. 23/2003, che per il triennio 2004-2006 prevedeva una disponibilità complessiva di circa 112.000.000,00 di €, ripartita secondo il seguente schema:

Tabella 2. Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2004/2006
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CIASCUNA CATEGORIA D'INTERVENTO E PER OGNI POA

Categorie d'intervento	POA 2004	POA 2005	POA 2006	TOTALE
Locazione a canone sociale (art. 9)	2.000.000,00	22.000.000,00	9.000.000,00	33.000.000,00
Locazione permanente e a termine (art. 9) Locazione con proprietà differita (art. 8 comma 3)	21.000.000,00	9.000.000,00	30.000.000,00	
Recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 7)			10.000.000,00	10.000.000,00
Locazione per studenti (art. 12)			6.000.000,00	6.000.000,00
Recupero per anziani autosufficienti (art. 11)			5.503.464,00	5.503.464,00
Interventi all'interno dei PUC e dei contratti di quartiere 2		4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00
Interventi sperimentali (art. 17 comma 1) Interventi di autocostruzione (art. 17 comma 2) Interventi ai sensi della l. r. 18/02 (art. 17 comma 3)		4.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00
TOTALE	2.000.000,00	51.000.000,00	50.503.464,00	103.503.464,00
Accantonamenti	POA 2004	POA 2005	POA 2006	TOTALE
Fondo di rotazione per le aree		1.000.000,00	3.153.745,00	4.153.745,00
Emergenze abitative (art. 15) Cooperative in difficoltà (art. 10, comma 2)		3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE		4.000.000,00	5.153.745,00	9.153.745,00
TOTALE GENERALE	2.000.000,00	55.000.000,00	55.657.209,00	112.657.209,00

Fonte: Regione Umbria – *Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2004-2006*

- **Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2008-2010**

Per quel che riguarda la nuova programmazione per il triennio 2008/2010 **le disponibilità complessive sono minori, e pari a € 73.840.000, pertanto la regione è obbligata ad operare delle scelte** privilegiando la rilevante richiesta di

alloggi in locazione, alla quale nella regione in gran parte rispondono solo i proprietari privati. Tale domanda proviene sia dalle categorie disagiate, che non possono accedere all'edilizia sociale per carenza di patrimonio pubblico, sia da categorie intermedie, con redditi superiori a quelli richiesti per la sociale ma non sufficienti per accedere alle locazioni sul libero mercato,

costituite, in gran parte, da famiglie di nuova formazione, che sono attualmente in crescita, da studenti, da anziani, da lavoratori in mobilità, ecc. Con la nuova programmazione triennale la Regione intende dedicare particolare attenzione a queste categorie riproponendo quindi interventi in locazione, sia a canone sociale che concordato, ai quali intende però affiancare, oltre agli interventi sperimentali già introdotti con i precedenti POA, di bioarchitettura e di residenze per anziani e per studenti universitari, una nuova tipologia del tutto nuova, che consenta di ottenere maggiori risultati con risorse inferiori. A tale scopo ha istituito il **fondo regionale per l'affitto**, che si ritiene possa essere uno strumento più efficace nel rispondere ai fabbisogni manifestati e realizzabile con risorse di entità inferiore. Tale strategia, le cui procedure sono definite in modo sintetico nel piano triennale 2008/2010, si concretizza nell'utilizzo di finanziamenti per ridurre il costo dell'affitto, favorendo, contemporaneamente, l'incontro tra i proprietari privati di alloggi da concedere in locazione (offerta) e i nuclei familiari in condizioni di bisogno abitativo (domanda).

La Giunta regionale con DGR n. 1069 del 27 luglio scorso ha provveduto a dettagliare le indicazioni fornite dal Piano triennale, per l'istituzione e la gestione del "Fondo regionale per l'affitto" il cui finanziamento ammonta a € 4.500.000, ripartito nei tre anni 2008/2010.

Con tale atto la giunta regionale ha pertanto individuato:

1. **l'ambito territoriale dell'intervento**, ovvero i Comuni ad alta tensione abitativa individuati con la Delibera CIPE n. 87 del 13.11.2003;
2. **gli alloggi disponibili** reperiti dalle Ater provinciali per la locazione tramite avviso pubblico rivolto ai proprietari di immobili;
3. **l'offerta degli alloggi** ad affittuari in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel Piano

triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2008-2010, da assegnare tramite un avviso pubblico;

4. **la procedura per l'affitto** con la quale gli affittuari vengono chiamati dall'ATER a scegliere gli alloggi tra quelli a disposizione, sulla base della data di presentazione della domanda;
5. **i contributi "una tantum" pari a € 1.500,00 a favore del proprietario** che affitta a canone concordato;
6. **i contributi a favore dell'inquilino**. Una volta stabilita la percentuale ideale di incidenza canone/reddito (pari al 24%), se il canone annuo dell'alloggio incide sul reddito del nucleo familiare in misura *inferiore* rispetto alla percentuale stabilita, l'affittuario paga interamente il canone d'affitto e può beneficiare unicamente di un'agevolazione "una tantum" pari all'importo della caparra da versare al proprietario, in caso contrario l'ATER corrisponde all'inquilino, per 3 anni, un contributo mensile fino ad un massimo di € 250,00/mese. Anche in questo caso l'inquilino ha diritto all'incentivo "una tantum" pari all'importo della caparra da versare al proprietario. Il contributo a favore dell'affittuario viene corrisposto sia nel caso di canone "concordato" che di canone "libero", determinati ai sensi della legge 431/98;
7. **le garanzie** a favore dei proprietari, offerte dalle ATER, sia in caso di canone concordato che libero, qualora l'inquilino sia moroso, fino ad un massimo di 6 mensilità del canone.

Per maggiore chiarezza si propone di seguito lo schema delle risorse disponibili **Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2008/2010**:

Tabella 3. Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2008/2010
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER CIASCUNA CATEGORIA D'INTERVENTO E PER OGNI POA

Categorie d'intervento	POA 2008	POA 2009	POA 2010	TOTALE
Fondo regionale per l'affitto	500.000	1.500.000	2.500.000	4.500.000
Locazione a canone sociale	8.000.000	8.000.000	6.000.000	22.000.000
Locazione a termine e con proprietà differita	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
Locazione permanente	3.000.000	3.000.000	4.000.000	10.000.000
Interventi sperimentali: Bioarchitettura Residenze per anziani Residenze per studenti	5.500.000	5.340.000		10.840.000

universitari				
Interventi all'interno dei PUC e dei Contratti di Quartiere	2.000.000	3.500.000	1.000.000	6.500.000
Interventi nei centri storici		3.000.000	2.000.000	5.000.000
TOTALE	24.000.000	29.340.000	20.500.000	73.840.000

Fonte: Regione Umbria – Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2008-2010

Ai nostri fini, si richiama l'attenzione sui contributi previsti per:

- 1) incremento della proprietà dell'abitazione primaria;
- 2) alloggi destinati alla locazione.

Per tali tipologie nel piano triennale 2008/2010 vengono descritti l'entità del contributo, le categorie di intervento e i requisiti soggettivi dei beneficiari tra i quali peraltro sono inclusi i **nuclei familiari di nuova costituzione**.

Sono ammessi infatti a fruire delle agevolazioni anche nuclei familiari che, alla data di valutazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Piano non si sono ancora costituiti, ma si costituiranno entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di affitto (nel caso di interventi in locazione, in locazione con proprietà differita) o dalla data di stipula del contratto di acquisto/assegnazione (in caso di interventi in vendita/assegnazione).

In conclusione sembra di potere affermare che la Regione fin dal 2004 ha previsto una consistente programmazione nell'ambito dell'edilizia abitativa a favore di giovani coppie, studenti universitari, anziani e forme di sperimentazione quali la bioarchitettura.

Sembra pertanto che siano state messe in campo dalla Regione Umbria misure che rispondono alle richieste contenute della proposta di legge di iniziativa popolare, in particolare per ciò che riguarda i contenuti dell'art. 2 comma 3 si osserva che:

- a) per la garanzia fideiussoria alle giovani coppie che non siano in grado di fornire autonomamente garanzie agli istituti di credito per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa è attivo dal 2007 il **fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**, gestito dalla finanziaria regionale Gepafin Spa, e, per i risultati prodotti, potrebbe essere utile

valutare se è opportuno un suo **rifinanziamento**;

- b) per il finanziamento finalizzato all'abbattimento del tasso di interesse nella misura massima del 3,5 per cento sui mutui contratti **per l'acquisto della prima casa**, questo non è stato attivato poiché fin da 1994 lo Stato e la Regione hanno privilegiato finanziamenti a fondo perduto e non in conto interessi, molto più graditi dai beneficiari. Questa politica aveva un senso quando gli interessi sui mutui erano molto alti, a due cifre, ma non sembrano adatti per l'attuale fase economica, con tassi tutto sommato piuttosto contenuti, pertanto percorrere questa via potrebbe essere un ritorno a strumenti da taluni considerati ormai superati;
- c) l'erogazione per la durata di cinque anni di un contributo mensile per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione coniugale in misura pari al massimo al 25 per cento dell'importo dovuto, è stato recentemente istituito il fondo regionale per l'affitto per il triennio 2008/2010, per il quale sono stati sopra descritti gli stanziamenti nel triennio e i meccanismi di funzionamento. La durata è più breve rispetto a quella indicata nel PDL in esame e questo aspetto potrebbe essere oggetto di una attenta valutazione per andare incontro alle esigenze poste dal citato atto.

La Regione nella sua programmazione ha previsto misure per favorire l'accesso alla prima casa, poiché finanzia direttamente a fondo perduto interventi di bioarchitettura tramite contributi in conto capitale intorno ai 30/35.000 € ad alloggio.

Ancora la Regione dal 2004 ad oggi ha programmato 274 alloggi di cui 1/3 già ultimati, 1/3 in corso di realizzazione, per il restante terzo sono state avviate le procedure per l'individuazione degli interventi.

I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

La Regione Umbria, a partire dall'approvazione della LR 30/2005 relativa "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" ha innovato in maniera sostanziale la politica regionale in materia.

Con la legge in oggetto viene introdotto un sistema di regole uniformi per i gestori (pubblici e privati) dei servizi per l'infanzia ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, assieme alla promozione dell'aggiornamento e del rafforzamento delle competenze degli operatori, operato attraverso la realizzazione di corsi di formazione.

Attraverso la nuova legge viene inoltre meglio disegnato l'aspetto della programmazione, attraverso l'introduzione di un "Piano Triennale del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" in cui vengono definiti gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi, i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione, i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti, gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l'integrazione tra i servizi, nonché le modalità di partecipazione delle famiglie.

Rispetto a questo ultimo aspetto, il Piano Triennale 2008/2010 mette in evidenza le relazioni esistenti tra il sistema dei servizi con le politiche di sostegno alle famiglie e alle donne che lavorano. I servizi socio-educativi per la prima infanzia infatti, non rappresentano soltanto un servizio rivolto ai bambini, ma rivolto anche alle famiglie consentendo una tutela del diritto al lavoro e alle pari opportunità. Queste questioni coinvolgono naturalmente anche la compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie.

Come tutti i servizi a domanda individuale, i servizi per l'infanzia rientrano tra quelli per cui è prevista una compartecipazione alla spesa sulla base della situazione economica della famiglia.

Pur non esistendo obblighi normativi al riguardo, i servizi per la prima infanzia dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) introdotto al fine di individuare "criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e/o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti" (art.1 D.Lgs. 109/98). L'applicazione dell'ISEE, per la determinazione della compartecipazione delle famiglie al costo del

servizio, fa riscontrare una certa disomogeneità sia a livello nazionale che a livello regionale, il che comporta una certa differenziazione di costo dei servizi tra i diversi territori comunali.

La tabella 1 mette in luce la situazione nei comuni umbri per l'anno 2008.

Tabella 4. Asili nido pubblici e privati che applicano l'ISEE per la determinazione delle rette per le famiglie, per comune di riferimento. Anno 2008.

Comune	Servizi che Applicano l'ISEE	Totale Servizi
Amelia	1	2
Assisi	0	6
Bastia	2	7
Bettona	0	2
Bevagna	0	1
Campello s. Clitunno	0	1
Cannara	0	1
Castel Ritaldi	0	2
Castiglione del Lago	2	3
Citta' della Pieve	0	1
Citta' di Castello	4	7
Collazzone	0	1
Corciano	4	7
Deruta	0	3
Fabro	0	1
Foligno	6	13
Fossato di Vico	0	1
Fratta Todina	0	1
Gualdo Cattaneo	0	1
Gualdo Tadino	0	1
Gubbio	3	4
Magione	0	3
Marsciano	0	3
Montefalco	1	1
Montefranco	0	1
Narni	2	3
Nocera Umbra	0	1
Orvieto	2	2
Panicale	1	2
Perugia	15	40
Porano	0	1
San Giustino	1	2
Sangemini	0	2
Spello	1	1
Spoletto	3	6
Terni	3	17
Torgiano	1	2
Trevi	1	1
Umbertide	0	4
Totale complessivo	53	158

Fonte: Regione Umbria.

Per il finanziamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia vengono utilizzate le risorse del bilancio regionale assegnate all'unità previsionale di base 10.1.008 "Servizi socio-educativi per la prima infanzia" nella quale sono previsti una serie di capitoli di spesa.

Il riparto delle risorse viene effettuato annualmente attraverso il programma annuale di cui all'art.10 LR 30/2005 cui spetta la determinazione dell'ammontare dei contributi a favore dei comuni singoli e associati e la deliberazione in merito agli ulteriori finanziamenti da erogare, a favore di soggetti sia pubblici che privati.

Il quadro degli stanziamenti a favore del sistema regionale dei servizi per la prima infanzia per il periodo 2005-2008 (e quindi a cavallo dell'entrata in vigore della nuova legge regionale) è mostrato nella Tabella 2.

Dai dati della tabella emerge in primo luogo un aumento sostanziale dell'insieme dei contributi destinati al sistema dei servizi per l'infanzia.

In primo luogo si deve sottolineare il fatto che una parte dei contributi che compaiono nella tabella non fanno parte completamente del bilancio regionale: una cospicua parte dei finanziamenti destinati all'ampliamento del sistema integrato proviene dal Piano Nazionale Straordinario per la prima infanzia,

mentre i contributi destinati alla formazione delle operatrici del sistema integrato provengono dal Fondo Sociale Europeo.

Ciononostante appare chiaro lo sforzo della Regione in favore dei servizi per l'infanzia: in particolare, insieme ad un aumento dei contributi per la gestione dei nidi (sia pubblici che privati), e allo stanziamento di una parte dei contributi per l'ampliamento del sistema integrato dei servizi, nel 2007 quasi 700.000 Euro sono stati destinati alla ulteriore qualificazione dell'intero sistema dei servizi, mentre dal 2008 viene istituito il Fondo regionale per l'abbattimento delle rette dei servizi per la prima infanzia.

La costituzione del Fondo è legata al "Progetto Infanzia", dei dieci progetti caratterizzanti frutto del Patto per lo Sviluppo. Con il "Progetto Infanzia" la Regione si è impegnata ad indirizzare le scelte politiche di bilancio verso la promozione di sistemi condivisi e trasparenti di selettività nell'accesso alle esenzioni e alle agevolazioni e alle esenzioni sociali, individuando alcune priorità nella destinazione delle risorse, tra cui il sistema dei servizi e degli interventi connessi all'infanzia e alla condizione giovanile, finalizzandole in parte all'incremento dell'offerta dei servizi socio-educativo ed in parte a cofinanziare la riduzione delle rette.

Tabella 5. Risorse destinate al sistema integrato per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, per finalità. Anni 2005-2008.

	2005	2006	2007	2008
Gestione dei nidi comunali e convenzionati	1.892.561,99	2.205.953,00	1.905.953,00	1.905.953,00
Qualificazione del sistema integrato dei servizi			680.772,89	
Piano straordinario per l'ampliamento del sistema integrato			1.466.634,80	2.513.759,50
Formazione delle operatrici del sistema integrato			220.000,00	450.000,00
Fondi Ministero Istruzione – Sezioni primavera			710.000,00	710.000,00
Fondo regionale per l'abbattimento delle rette	-	-	-	1.500.000,00
Totale	1.892.561,99	2.205.953,00	4.983.360,69	7.7079.712,50

Fonte: Regione Umbria.

In attuazione di ciò, la Legge Regionale 26 marzo 2008 n.5 (Legge Finanziaria 2008) – così come modificata dalla Legge di assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 - ha stanziato la somma di 1.500.000 Euro da destinare all'istituzione di un "Fondo regionale per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie", per l'accesso e la frequenza di asili nido gestiti da soggetti pubblici o privati autorizzati al funzionamento (ai sensi del regolamento regionale n. 13/2006).

La Legge Finanziaria dispone altresì che la Giunta regionale con proprio atto, disciplini annualmente le modalità di ripartizione del Fondo attenendosi a criteri generali che tengano conto sia della situazione economica e patrimoniale delle famiglie che della continuità educativa nella frequenza presso i servizi.

L'incentivo per l'abbattimento delle rette è concesso alle famiglie residenti nella regione per l'accesso e la frequenza ai nidi di infanzia nell'anno scolastico 2008/2009. Gli asili devono insistere sul territorio regionale e debbono essere regolarmente autorizzati al funzionamento (sia in via provvisoria che definitiva) dal Comune territorialmente competente.

Sono escluse dal beneficio le famiglie che usufruiscono del servizio di nido di infanzia a titolo gratuito anche a seguito dell'intervento da parte dei servizi sociali.

Sono inoltre escluse dall'intervento le famiglie il cui reddito valutato con riferimento all'ISEE (con riferimento all'anno 2007) supera l'importo di 50.000 Euro. Qualora nella famiglia sia presente più di un bambino iscritto e frequentante l'asilo nido, la soglia del reddito ISEE è elevata di 5.000 Euro per ogni bambino aggiuntivo al primo.

Il contributo massimo riconosciuto alle famiglie è pari a 300 Euro annui, per ciascun bambino iscritto e regolarmente frequentante.

Secondo i dati resi disponibili dalla Giunta regionale a giugno 2009, con riferimento all'Anno Scolastico 2008/2009, sono state presentate domande per accedere al contributo regionale per un totale di 1.800 bambini, di cui 1.571 (87,3%) residenti nella provincia di Perugia e 229 (12,7%) residenti nella provincia di Terni. I contributi alle famiglie sono stati liquidati nella seconda metà del 2009, sulla base della presentazione agli uffici delle ricevute di iscrizione ai servizi per l'infanzia.